"Le ragioni della durata irragionevole del processo penale. La situazione del Tribunale di Napoli"

Avv. Annalisa Senese Consigliere della Camera Penale di Napoli

Nella mia qualità di consigliere della Camera Penale di Napoli ho avuto il privilegio di coordinare, in uno al Presidente avv. Michele Cerabona, una ricerca condotta dalla Unione delle Camere Penali Italiane e dall'istituto di ricerche statistiche Eurispes su un campione statistico nazionale, avente ad oggetto il "Rapporto sul processo penale. La verità che mancava sul funzionamento del processo penale in Italia".

Il progetto, che a livello nazionale ha coinvolto 27 Camere Penali e l'analisi di 12.918 processi penali, ha determinato il monitoraggio delle udienze dibattimentali celebrate dinanzi le sezioni monocratiche e collegiali del Tribunale di Napoli, con rilevamenti a campione non consecutivi, al fine di individuare le principali cause di rinvio delle udienze penali e trarre dei dati obiettivi da sottoporre a verifica all'ente statistico.

Sulla scorta delle schede di rilevamento l'Eurispes ha poi fornito a ciascuna Camera Penale delle tabelle che abbiamo proceduto a commentare.

Ebbene, l'indagine offre interessanti risultati, in quanto ha portato alla luce le vere cause della irragionevole durata dei processi, sfatando quel luogo comune secondo cui sarebbero le istanze della difesa la causa dei lunghi tempi della giustizia e rendendo, viceversa, evidente come le proposte di modifica di norme procedurali che secondo alcuni determinerebbero insopportabili stasi processuali non sono affatto necessarie a garantire la ragionevole durata del processo penale.

Le cause della irragionevole durata vanno dunque cercate altrove ed in primo luogo nelle disfunzioni interne al sistema giudiziario.

La ricerca, a livello locale, è durata l'intero mese di giugno 2008, con il monitoraggio di 700 processi tra udienze collegiali ed udienze monocratiche. In particolare, va segnalata la scelta metodologica di monitorare prevalentemente le udienze celebrate dinanzi ai Giudici Monocratici, e solo in misura minore quelli dinanzi il Tribunale in composizione collegiale, in considerazione della circostanza di fatto che il numero dei processi iscritti a ruolo dinanzi al Monocratico è di gran lunga maggiore di quello iscritto al ruolo di udienza dinanzi al Tribunale collegiale.

Di tutti i processi monitorati a Napoli, il 10,2% è stato celebrato dinanzi le sezioni collegiali del Tribunale di Napoli, mentre il rimanente 89,8% davanti al Giudice Monocratico (cfr. Tabella 2).

TABELLA 2

Aula di riferimento

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Aula di riferimento	V.A.	%
Aula monocratica	614	89,8
Tribunale collegiale	70	10,2
Totale	684	100,0

Fonte: Eurispes.

I rilevatori hanno avuto cura di scegliere per i rilevamenti giorni della settimana e giudici differenti, al fine di ottenere un campione composito e completo.

Di grande importanza ai fini della ricerca l'esito di ciascuna udienza (se decisorio o di rinvio).

E' interessante osservare, per comprendere il dato, il tipo di rito prescelto. Ebbene, contrariamente alla previsioni, la percentuale assolutamente più alta dei processi (95,5%) viene definita con rito ordinario, e non con riti alternativi (cfr. Tabella 4).

TABELLA 4

Rito processuale

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Rito processuale	V.A.	0/0
Ordinario	653	95,5
Rito abbreviato	11	1,6
Patteggiamento	11	1,6
Non risposta	9	1,3
Totale	684	100,0

In ogni caso, la rilevazione evidenzia che ben l'82,0% dei processi monitorati ha avuto come esito il rinvio ad altra udienza, e solo il 16,5% è

giunto alla sua conclusione con sentenza (quasi irrilevante il dato della restituzione degli atti al PM, pari all'1,5% del campione).

Il rinvio rappresenta dunque l'esito per così dire fisiologico della quasi totalità delle udienze penali, come emerge dalla tabella di seguito riportata.

TABELLA 5

Esito dell'udienza

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Esito	V.A.	%	
dell'udienza			
Sentenza	113	16,5	
Restituzione degli	10	1,5	
atti al PM			
Rinvio ad altra	561	82,0	
udienza			
Totale	684	100,0	

Fonte: Eurispes.

Si noti che solo l'1,5% del campione attiene alla restituzione degli atti al PM per la nullità degli atti propedeutici alla celebrazione del processo.

Dato che induce a riflettere, poiché sembra smentire quanti hanno sostenuto che le garanzie processuali poste tra gli atti introduttivi al giudizio (si pensi al 415 bis c.p.p.) avrebbero determinato insopportabili stasi processuali e danni irreparabili per la effettività della giurisdizione.

Dei processi giunti a sentenza, poi, ben il 16,8% risulta concluso per estinzione del reato, dato che risulta davvero molto significativo (cfr.tabella 12).

TABELLA 12

Sentenza

Anno 2008

Valori percentuali

Sentenza	%
Assoluzione	21,2
Condanna	56,6
Estinzione del reato	16,8
Altro	1,8
Non risposta	3,6

Totale	100,0
--------	-------

Fonte: Eurispes.

In presenza di una percentuale così elevata di processi conclusi per estinzione del reato, diventa interessante comprendere quale sia l'incidenza sulle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato la prescrizione del reato. Ebbene, il dato assolutamente preponderante è proprio quello della prescrizione (52,6%) mentre solo il 31,6% delle sentenza dichiarative dell'estinzione avviene per remissione di querela. Gli altri fattori sono a dir poco modesti e non degni di nota (cfr. tabella 13).

TABELLA 13

Tipologia estinzione del reato

Anno 2008

Valori percentuali

Tipologia estinzione del reato	%
Remissione di querela	31,6
Prescrizione del reato	52,6
Oblazione	0,0
Altro	15,8
Totale	100,0

Fonte: Eurispes.

Diventa davvero indispensabile, allora, comprendere le ragioni della durata dei processi partenopei, onde verificare se corrisponde a vero il pregiudizio comune secondo il quale è a causa di strategie dilatorie degli avvocati o, comunque, ad un eccesso di garanzie difensive, che i tempi processuali sarebbero insopportabilmente lunghi.

Il dato oggettivo che emerge dalla ricerca è sorprendente: il numero percentuale più elevato delle cause di differimento delle udienze non è affatto collegato al difensore o all'imputato.

Ben il 25,9 % del processi monitorati è stato differito infatti per assenza del giudice titolare, seguito a ruota da un più fisiologico 23,8% di udienze cd.tte di smistamento, ovvero di prime udienze differite dopo le questioni preliminari e/o di sola ammissione delle prove e da un 17,4% di udienze differite per problemi tecnico-logistici (cfr.Tabella 7).

TABELLA 7

Ragione di rinvio di carattere generale

Anno 2008

Valori percentuali

Ragione di rinvio di carattere generale	%
Per legittimo impedimento dell'imputato	0,3
Per legittimo impedimento del difensore	2,3
Per assenza giudice titolare	25,9
Assenza PM titolare	0,3
Precarietà del collegio	0,0
Problemi tecnico-logistici	17,4
Omessa o irregolare notifica all'imputato	8,7
Omessa o irregolare notifica alla parte offesa	2,9
Omessa o irregolare notifica al difensore	0,3
Carico del ruolo	0,0
Tentativo di conciliazione	0,9
Prima udienza per questioni preliminari e/o di sola	23,8
ammissione prove	
Questioni processuali	3,5
Esigenze difensive	2,3
Per discussione	4,4
Per repliche	0,0
Altro	5,5
Non risposta	1,5
Totale	100,0

Fonte: Eurispes.

La mera lettura della tabella appena trascritta evidenzia come sia assolutamente irrilevante, rispetto alla irragionevole durata dei processi, l'incidenza dei differimenti per legittimo impedimento dell'imputato (pari allo 0,3% del campione) o per legittimo impedimento del difensore (pari al 2,3% del campione).

Del pari modeste le cause di differimento per esigenze difensive (2,3%), ovvero motivi di rinvio determinati da necessità contingenti che vengono considerate di volta in volta rilevanti (si pensi, ad esempio, alla necessità del difensore, da poco nominato, di munirsi di procura speciale).

A riprova di quanto gli avvocati penalisti sostengono da anni, e cioè che si cerca di far ricadere i guasti del sistema giustizia sull'imputato e sul suo difensore.

Di più. Se si guarda alle ragioni di rinvio proprie della istruttoria dibattimentale, si constaterà come la assoluta maggioranza dei rinvii dibattimentali avviene per assenza dei testi citati dal PM (61,5%), dato ben al di sopra del meno patologico rinvio per prosecuzione della istruttoria (20,6%), che pure supera di molto l'irrisorio dato di rinvii per assenza dei testimoni citati dalla difesa (0,5%) o per omessa citazione dei testimoni della difesa (0,4%).

TABELLA 9

Ragioni di rinvio proprie dell'istruttoria dibattimentale

Anno 2008

Valori percentuali

Ragioni di rinvio proprie dell'istruttoria dibattimentale	%
Per assenza dei testi citati dal PM	61,5
Per omessa citazione testi PM	10,1
Per integrazione prova per fini	4,6
processuali	
Per prosecuzione della istruttoria	20,6
Per assenza dei testi citati dalla difesa	2,3
Per omessa citazione testi della difesa	0,5
Non risposta	0,4
Totale	100,0

Fonte: Eurispes.

Se ne deve concludere che evidentemente mentre non sono ammesse inadempienze della difesa, con decadenza dalla prova testimoniale in assenza della citazione, tanto che il dato dei differimenti per negligenza del difensore è modesto, nel caso di assenza dei testimoni citati dal PM non vi sono conseguenze degne di nota, come l'esame della tabella 10 dimostra.

TABELLA 10

In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM

Anno 2008

Valori percentuali

In çasq.di rinvio	6/0			
In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM	Si	No	Non risposta	Totale
Polizia Giudiziaria	39,3	43,7	17,0	100,0
È stato disposto accompagnamento coattivo	2,2	70,1	27,7	100,0
È stata irrogata sanzione	3,0	72,4	24,6	100,0

Fonte: Eurispes.

L'unico dato significativo di differimento su istanza dell'imputato è collegato ad esigenze processuali congrue e valutate positivamente dal Giudice, come il 40% dei rinvii per richieste di integrazioni probatorie ex art. 507 c.p.p. su richiesta della difesa dimostra:

TABELLA 11

507 CCP Anno 2008

Valori percentuali

507 CCP	%
Disposto d'ufficio	20,0
Disposto su richiesta del PM	30,0
Disposto su richiesta della difesa	40,0
Non risposta	10,0
Totale	100,0

Fonte: Eurispes.

Alla luce di una lettura obiettiva di questi dati, se ne può concludere che i ritardi nella celebrazione del processo penale non sono dovuti certo ad un eccesso di diritti della difesa, né tampoco ad un preteso ostruzionismo difensivo, ma a carenze endemiche della giustizia, a mancanza di risorse e, diciamolo, a degenerazioni e prassi che, come gli avvocati si sforzano di ripetere da anni, vanno decisamente scoraggiate.

Non sembra pertanto condivisibile l'opinione di quanti pensano che una riforma della giustizia imporrebbe una rilettura complessiva delle norme processuali e degli stessi principi costituzionali della materia, ovvero un ripensamento dell'intero sistema di garanzie, da taluni vissuto come eccessivo o, addirittura, dannoso per la celerità del processo penale.

D'altra parte, una lettura coerente con il modello accusatorio dei principi del contraddittorio e dell'oralità ed immediatezza impone il non ammettere significative limitazioni in ragione di una esasperata ricerca di efficienza.

Non si può peraltro dimenticare che la durata ragionevole del processo rimane garanzia dello stesso soggetto indagato e/o imputato, tanto è vero che, nel dare attuazione all'art. 111 Cost., ove è stato recepito il principio della durata ragionevole del giudizio previsto all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, laddove al primo comma stabilisce "che ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un tempo ragionevole", la legge nazionale n.89/2001 (cd.tta legge Pinto) ha riconosciuto il diritto a un'equa riparazione a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto del mancato rispetto di tale termine ragionevole.

Su questi temi è opportuno un ampio dibattito.

Una cosa è certa: solo quando si smetterà di pensare a contradditorio e durata ragionevole del processo come a termini dicotomici, sarà forse possibile un vero e profondo intervento sui tempi del *giusto* processo.